

**Al Sig. Sindaco
del Comune di
PAESE (TV)**

Oggetto: domanda di iscrizione negli elenchi comunali per l'albo dei giudici popolari.

Il sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a Paese (TV) in Via _____ ,

telefono/cellulare _____ ,

essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 287/1951^(*) e successive modificazioni,

CHIEDE

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari di *(barrare la/le casella/e interessata/e)*:

☐ Corte d'Assise ☐ Corte d'Assise d'Appello

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere di buona condotta morale;
- di essere in possesso del titolo di studio di _____

conseguito nell'anno _____ presso _____

_____ con sede a _____ ;

- di esercitare la professione di _____ .

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Paese e che detto trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge.

Allega alla presente fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Data, _____

Firma _____

(*) LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

ART. 9 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) **titolo di studio di scuola media di primo grado**, di qualsiasi tipo.

ART. 10 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo di studio di scuola media di secondo grado**, di qualsiasi tipo.

ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.